



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

***Sommario coperture assicurative
al 31.12.2019
proroga fino al 30.04.2020***



Programma Assicurativo in corso

PAG.	NUMERO POLIZZA	COMPAGNIA	TIPO POLIZZA RAMO	SCADENZA POLIZZE 31.12.2019 proroga al 30.04.2020	PREMIO ANNUO LORDO
2-4	390609522	GENERALI ITALIA	RCT/O	30.04.2020	€ 9.303,00=
5-9	01464323000003	CATTOLICA ASS.NI	ALL RISKS	30.04.2020	€ 55.383,75=
10-11	131/59852	UNIPOLSAI	KASKO	30.04.2020	€ 720,00=
12-13	K18IT025513	XL INSURANCE	RC PROF.LE	30.04.2020	€ 5.248,00=
14-16	022901	DUAL ITALIA SPA	ALL RISKS – STRUMENTI MUSICALI	30.04.2020	€15.000,00=
TOTALE PREMI ANNUI (escluse eventuali regolazioni premio/partecipazione agli utili – escluse polizze ramo Cauzioni)					

DISCLAIMERS

In questo rapporto vengono fornite notizie di informazione generale. Cifre e dati qui riportati non hanno valore impegnativo e non modificano i termini contrattuali stipulati tra le Compagnie e gli Assicurati. Per maggiori dettagli consigliamo di consultare le polizze in originale.

POLICY SUMMARY	DATA: DICEMBRE 2019	
----------------	------------------------	--

CONTRAENTE	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
ASSICURATO	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
TIPO COPERTURA	RCT/RCO		
COMPAGNIA ASSICURATRICE	GENERALI ITALIA	COASSICURAZIONE (SI/NO)	NO
NUMERO POLIZZA	390609522	DATA SCADENZA	31.12.2019
PERIODO COPERTURA	31.12.2018/31.12.2019	TERMINI DI DISDETTA	=
PREMIO LORDO ANNUO ANTICIPATO	€ 9.303,00=	TERMINI PAGAMENTO PREMI	75GG.
REGOLAZIONE PREMIO(SI/NO)	SI	TERMINI NOTIFICA DATI	120GG.
PARAMETRO per il calcolo premio	Retribuzioni annue lorde €	FACOLTA' PROROGA ALLA SCADENZA	120GG.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

<p>ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa". La società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.</p> <p>ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/ontraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente; Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali. L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione. Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.</p>

Massimali di garanzia	<p>RCT: € 7.000.000,00 per sinistro col limite di € 7.000.000,00 per persona e di € 7.000.000,00 per danni a cose;</p> <p>RCO: € 7.000.000,00 per sinistro col limite di, € 2.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro</p> <p>Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale per sinistro di € 7.000.000,00= previsto per la garanzia R.C.T.</p>
------------------------------	---

Principali Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
 - c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale";
 - d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto";
 - e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori"; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alla clausola "Impiego di fuochi artificiali". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere,
 - i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
 - k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
 - n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
 - o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
 - p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia "nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola "Farmacie e smercio prodotti in genere";
 - q) derivanti dalla malpractice medica
 - r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
 - s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
 - t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - u) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stitillidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;
 - v) a natanti nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore"
 - w) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side)
 - x) a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dall'art. "cose in consegna e custodia" e "responsabilità da incendio".

PRINCIPALI ESTENSIONI

Committenza auto ed altri veicoli

Danni a mezzi sotto carico e scarico

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Responsabilità Civile personale dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente

Responsabilità da Incendio

Inquinamento improvviso ed accidentale

Malattie Professionali

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2. per le malattie professionali conseguenti:

- all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
- all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

POLICY SUMMARY	DATA: DICEMBRE 2019	
-----------------------	------------------------	--

CONTRAENTE	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
ASSICURATO	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
TIPO COPERTURA	ALL RISKS		
COMPAGNIA ASSICURATRICE	CATTOLICA	COASSICURAZIONE? (SI/NO)	NO
NUMERO POLIZZA	01464323000003	DATA SCADENZA	31.12.2019
PERIODO COPERTURA	31.12.2018-31.12.2019	TERMINI DI DISDETTA	=
PREMIO LORDO ANNUO	€ 55.383,75=	TERMINI PAGAMENTO PREMI	75GG
REGOLAZIONE PREMIO(SI/NO)	SI	TERMINI NOTIFICA DATI REGOLAZIONE	120GG
PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO	PARTITE ASSICURATE	FACOLTA' PROROGA ALLA SCADENZA	120GG

Attività e caratteristiche del rischio

L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

A titolo informativo si evidenzia che l'immobile adibito anch'esso a Teatro, laboratori e zone di pertinenza - realizzato nel complesso multifunzionale del Parco della Musica di Cagliari - è in concessione all'Ente Contraente da parte del Comune di Cagliari, tale struttura è collegata al corpo principale della Fondazione-Teatro Lirico mediante passerella sopraelevata in cemento, metallo e vetro.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili, o di parti del fabbricato in materiale ligneo. Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati

RISCHI COPERTI

GUASTI

SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO

SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI

SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

TERREMOTO – MAREMOTO – MAREGGIATA

INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

EVENTI ATMOSFERICI

EVENTI SOCIO POLITICI

GRANDINE (SU FRAGILI)
SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO
FENOMENO ELETTRICO
TERRORISMO SABOTAGGIO
CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

PARTIRE E SOMME ASSICURATE

Partita nr.	Beni Assicurati	Somme Assicurate
1	Beni Immobili – a valore intero	€ 61.500.000,00=
2	Beni Mobili, compresi Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati – a valore intero	€ 17.905.000,00=
	Somme assicurate a primo rischio assoluto per le seguenti garanzie e partite:	
3	Furto, rapina ed estorsione di Beni Mobili, Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile	€ 175.000,00=
4	Valori in mezzi di custodia	€ 42.000,00=
5	Portavalori	€ 40.000,00=

Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF]

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzie	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro €	Limiti d'indennizzo per sinistro €
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc	Nessuno	Nessuna	1.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 100.000 per sinistro e per anno per rifiuti tossico nocivi e/o radioattivi
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc	Nessuno	Nessuna	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 50.000 per rifiuti tossico nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.
Spese ricerca e riparazione danni da acqua e liquidi condotti"	Nessuno	€ 500,00=	€ 100.000 per sinistro e € 200.000,00 per periodo di assicurazione
Costi per il collaudo	Nessuno	Nessuna	50.000 per sinistro
Oneri di urbanizzazione	Nessuno	Nessuna	150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti	Nessuno	Nessuna	52.000 per sinistro
Spese per Onorari Periti e Consulenti,	Nessuno	Nessuna	52.000,00
Costi ricostruzione archivi non informatici	Nessuno	1.000	30.000 per sinistro e per ubicazione
Somme dovute a Terzi Ricorso Terzi	Nessuno	Nessuna	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Maggiori costi – Perdita pigioni	Nessuno	Nessuna	500.000 per sinistro
Differenziale Storico-Artistico	Nessuno	Nessuna	250.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Differenziale NTC	Nessuno	Nessuna	200.000 per sinistro e periodo di assicurazione in Polizza
Oggetti d'Arte	Nessuno	Nessuna	20.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Movimentazione interna – carico e scarico	Nessuno	500	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di rimozione e ricollocamento	Nessuno	500	150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terremoto – Maremoto - Mareggiata	Scoperto del 10%	Minimo 25.000	Terremoto:40% della somma assicurata per singolo immobile e relativi beni mobili per sinistro, max 10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione a valere per il complesso dei beni assicurati Sotto limite di indennizzo di € 5.000.000,00 per sinistro ed anno, per Mareggiate e Maremoto
Inondazioni, alluvioni	Scoperto del 10%	Minimo 25.000	20% della somma assicurata per singolo immobile e relativi beni mobili per sinistro, max 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione a valere per il complesso dei beni assicurati
Allagamenti	Nessuno	3.000	500.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Eventi atmosferici	Nessuno	Minimo 2.000	80% della somma complessivamente assicurata per part. 1) e 2)
Grandine su fragili	Nessuno	3.000	100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	Nessuno	Minimo 5.000,00	550.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Intasamento gronde e pluviali	Nessuno	3.000	20.000 per sinistro e 100.000 per periodo di assicurazione
Gelo e Ghiaccio	Nessuno	5.000	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi socio-politici	Nessuno	Minimo 2.000	80% della somma assicurata complessivamente per part. 1) e 2)
Rottura vetri e cristalli	Nessuno	Nessuno	20.000 per sinistro

Terrorismo sabotaggio	Scoperto 10%	Minimo di 10.000= e Massimo 60.000	10.000.000 per sinistro
Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili	Scoperto 10%	Minimo 10.000	150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico	Nessuno	500	30.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni in refrigerazione	Nessuno	500	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	Nessuno	10.000,00	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni elettronici	Nessuno	1000	50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Beni elettronici durante l'impiego Mobile	Scoperto 10%	500	5.000= per sinistro e 20.000 per periodo di assicurazione
Supporti Dati e Ricostruzione Dati	Nessuno	500	10.000 per sinistro e 20.000 per periodo di assicurazione
Conduttori esterni	Nessuno	500	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Furto Rapina Estorsione			
Furto/Rapina/Estorsione per Beni Mobili, Beni Elettronici e Beni Elettronici	10%	1000	La somma assicurata alla partita 3
Furto senza scasso	10%	Minimo € 250	5.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Beni Assicurati posti all'aperto	25%	Nessuna	3.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Furto con destrezza di Beni Assicurati	10%	Nessuna	7.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Beni elettronici durante l'Impiego Mobile	Scoperto 10%	Minimo 500	5.000= per sinistro e 20.000 per periodo di assicurazione
Portavalori	10%	250	La somma assicurata alla part.5
Valori in mezzi di custodia	Nessuno Scoperto 10% Rapina/Estorsione	Nessuna	La somma assicurata alla partita 4 con sottolimito € 500 in registratori cassa/distributori automatici/mobili e cassette chiuse a chiave

Guasti ed atti vandalici causati da ladri	Nessuno	Nessuna	15.000 per sinistro
---	---------	---------	---------------------

Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

ESCLUSIONI

Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

- 1) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, armi batteriologiche.
- 3) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- 4) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
- 5) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro".
- 6) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
- 7) furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- 8) eruzioni vulcaniche.

POLICY SUMMARY

 DATA:
 DICEMBRE 2019

CONTRAENTE	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
ASSICURATO	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
TIPO COPERTURA	KASKO		
COMPAGNIA ASSICURATRICE	UNIPOLSAI ASS.NI SPA	COASSICURAZIONE	NO
NUMERO POLIZZA	131/59852	TERMINI DENUNCIA SINISTRI	30GG.
PERIODO COPERTURA	31.12.2018/31.12.2019	TERMINI DI DISDETTA	=
PREMIO LORDO ANNUO ANTICIPATO	€ 720,00=	TERMINI PAGAMENTO PREMI	75GG.
REGOLAZIONE PREMIO(SI/NO)	SI	TERMINI NOTIFICA DATI REGOLAZIONE	120GG.
PARAMETRO	PERCORRENZA KM ANNUI preventivati km 3.400=	FACOLTA' PROROGA	120GG.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sez. 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti dell'autoveicolo assicurato, utilizzati in occasione di trasferte o per adempimenti connessi con il servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:

- a) incendio esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso o dell'impianto di alimentazione, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c) ribaltamento - uscita di strada - collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali - urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
- f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti, terremoti, caduta di neve, bora;
- g) danni causati dalla caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da optional ed accessori, anche se non stabilmente installati sul veicolo. La Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa.

SOMME ASSICURATE

Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro € 23.000,00=
 Massimale a PRA per Bagaglio/Sinistro € 3.000,00=
 Preventivo Km: 3.400

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo, in caso di sinistro di cui al precedente articolo, si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

Danni da imbrattamento - La Società rimborserà le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione.

Spese di immatricolazione - La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà le spese di immatricolazione sostenute per l'acquisto di altro veicolo che sostituisca quello danneggiato in maniera irreparabile, con il limite di Euro 600,00=

Tassa di proprietà - La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà la quota della tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza della tassa pagata.

Soccorso stradale - La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di incendio, furto o rapina.

Garanzia Bagaglio

L'assicurazione è anche prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento ai beni trasportati di proprietà del Personale Dipendente della Contraente e delle altre persone identificate all'art. 2 della Sez. 1 della presente polizza, all'interno del veicolo utilizzato in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio per conto della Contraente e dalla stessa autorizzati.

La garanzia è prestata per le perdite ed i danni materiali e diretti ai beni trasportati a seguito di un evento garantito alla presente Sezione 3 anche se non conseguente ad un sinistro al veicolo assicurato.

La liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale che avevano i beni trasportati al momento del verificarsi del sinistro. In caso di beni acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato sulla base del valore di acquisto purché debitamente comprovato da idonea documentazione.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.0000,00= per ciascun Assicurato/sinistro (primo rischio assoluto).

PRINCIPALI ESCLUSIONI

Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente e dell'Assicurato;
- d) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- e) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, o in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- f) verificatisi in conseguenza di attività illecite.

Enti esclusi

Sono esclusi i seguenti beni:

- a) denaro in ogni sua forma;
- b) titoli in genere, documenti, assegni, carte di credito, traveller's chèques;
- c) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, oggetti preziosi in genere e pellicce.

Relativamente alla garanzia Bagaglio la garanzia non è operante per i danni:

- d) agevolati con dolo e colpa grave dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- e) verificatisi quando il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave o non siano attivati tutti i congegni di sicurezza;
- f) di cui non si sia prodotta una copia della denuncia presentata all'Autorità.

POLICY SUMMARY	DATA:	
	DICEMBRE 2019	

CONTRAENTE	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
ASSICURATO	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
TIPO COPERTURA	RC PATRIMONIALE		
COMPAGNIA ASSICURATRICE	AXA XL INSURANCE	COASSICURAZIONE? (SI/NO)	NO
NUMERO POLIZZA	K18IT025513	TERMINI DENUNCIA SINISTRO	30GG.
PERIODO COPERTURA	31.12.2018-31.12.2019	TERMINI DI DISDETTA ANNUALE	90GG.
PREMIO LORDO ANNUO	€ 5.248,00=	TERMINI PAGAMENTO PREMI	75GG.
REGOLAZIONE PREMIO(SI/NO)	NO	TERMINI NOTIFICA DATI REGOLAZIONE	NO
PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO	=	FACOLTA' PROROGA ALLA SCADENZA	120GG.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;

c) l'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell'Assicurato.

La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l'Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Assicurato. Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

Massimali di garanzia – estensioni - franchigia

- Limite di indennizzo per sinistro: € 2.000.000,00=
- Per corresponsabilità e in aggregato annuo: € 5.000.000,00=
- Franchigia: € 5.000,00=
- Retroattività: 31.12.2006
- Copertura postuma: 5 anni

Altre condizioni

Forma di copertura: CLAIMS MADE;

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

L'Assicurazione è estesa Danni Materiali connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla copertura professionale in capo al Verificatore per danni all'opera dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, relativa della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove richiesto, certificati distinti per ogni incarico di verifica.

Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 11. della Scheda di Copertura. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 15.000.000,00= e/o la durata sia superiore a 48 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica così come disciplinata dalla vigente normativa, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Durata ed efficacia dell'Assicurazione

La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.

- a) L'efficacia dell'Assicurazione si intende decorrere dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico.
- b) Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Premio lordo minimo per ogni certificato: Euro 200,00=

Principali Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo Rappresentante Legale;
- b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s'intendono pertanto esclusi tutti i danni ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. B.2 e B.3;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ss.mm e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. B.5 e B.8;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all'art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell'Assicurato.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

POLICY SUMMARY	DATA: DICEMBRE 2019		
CONTRAENTE	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
ASSICURATO	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE		
TIPO COPERTURA	ALL RISKS – STRUMENTI MUSICALI -		
COMPAGNIA ASSICURATRICE	DUAL ITALIA SPA		
NUMERO POLIZZA	16/022901	TERMINI DI DISDETTA	Senza tacito rinnovo
PERIODO COPERTURA	31.12.2018/31.12.2019	RECESSO SINISTRO	120GG.
PREMIO LORDO ANNUO	€ 15.000,00	TERMINI PAGAMENTO PREMI	75GG.
REGOLAZIONE PREMIO(SI/NO)	SI	FACOLTA' PROROGA	120GG.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO			
<p>La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dai beni assicurati che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso dalla clausola "Esclusioni" della presente sezione.</p> <p>L'Assicurazione vale anche se gli oggetti sono dati a terze persone in uso, per custodia, per manutenzione, fermo il diritto per la Società di rivalersi verso dette terze persone.</p>			

Enti & Somme Assicurate	Somma assicurata: € 2.149.920,00=
Estensioni, Limiti di risarcimento, franchigie	

ESTENSIONI

- La garanzia è estesa alle perdite e i danni derivanti da scioperi, sommosse, atti di vandalismo.
- La garanzia comprende i danni materiali diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell'aria. L'indennizzo è limitato ai costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo dello strumento
- Terremoto
- Atti di terrorismo
- Inondazioni ed Alluvioni
- Garanzia trasporto

FRANCHIGIA

A) FRANCHIGIA ASSOLUTA per strumenti che hanno valore inferiore ad € 10.000,00=

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 1,00 % delle somme assicurate alle partite con il minimo di € 50,00= complessivamente, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

B) FRANCHIGIA ASSOLUTA per strumenti che hanno valore da € 10.000,01= ad € 20.000,00=

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 1,00 % delle somme assicurate alle partite con il minimo di €100,00 complessivamente, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

C) FRANCHIGIA ASSOLUTA per strumenti che hanno valore da € 20.000,01= ad € 50.000,00= In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 1,00 % delle somme assicurate alle partite con il minimo di € 200,00= complessivamente, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

D) FRANCHIGIA ASSOLUTA per strumenti che hanno valore superiore ad € 50.000,01= In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 1,00% delle somme assicurate alle partite con il minimo di € 500,00 complessivamente, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- b) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- d) danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- e) i danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi;
- f) rotture di corde, anze, plettri, pelli;
- g) rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti;
- h) i danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
- i) i danni o deterioramenti da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico, su veicoli, a meno che questi non siano ricoverati in locali aventi protezioni corrispondenti all'art 3.2. Sistemi di Sicurezza, o riposti in locali disabitati da oltre 30 giorni consecutivi;
- J) i trasporti via nave; i trasporti comunque effettuati in eccesso a N° 2 tourné per anno assicurativo;
- k) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- l) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
- m) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi;
- n) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di strumenti musicali rilevata in occasione di inventario;
- o) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- p) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maree e fenomeni di acqua alta;
- q) i danni conseguenti ad atto di confisca del bene;
- r) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
- s) i danni verificatisi in occasione o conseguenti ad uso improprio dei beni assicurati.

Altre condizioni

ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

NOTE

Inclusione ed esclusione di strumenti musicali

La garanzia, su base di “valore dichiarato”, previa comunicazione alla Società mediante mail riportante una semplice descrizione, è automaticamente estesa fino alla concorrenza di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), diversamente se fornita la documentazione di autenticità comprovante il valore del bene da assicurare, la Società si impegna a rilasciare la stima accettata.

La Società prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee, dalla garanzia di polizza di strumenti musicali assicurati.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute, emette apposita appendice per la regolazione del premio per il periodo trascorso, calcolando, se vi è incremento, in pro rata il premio relativo; nel caso di conguaglio negativo la Società non procede ad alcun rimborso del premio pagato e non goduto.

Nel caso in cui non vi sia incremento di premio (pari a zero), non sarà emessa nessuna appendice.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società procede con appendice ad aggiornare i valori assicurati e conseguentemente il premio.

Il premio risultante dai conteggi di cui sopra, dovrà essere corrisposto alla Società entro 60 giorni dalla presentazione della relativa Appendice da parte della Società trascorsi i quali la garanzia dovrà intendersi sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il premio verrà corrisposto.

Aon S.p.A.
Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers
Via Andrea Ponti, 8/10
20143 Milano
Italia

Tel: 02 45434.1
Fax: 02 45434.801
www.aon.it

Aon S.p.A.
Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers
Via Cristoforo Colombo, 149
00147 Roma

Tel: 06 77276.1
Fax: 06 77276329

Pubblicato da Aon S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo elaborato può essere riprodotto o
trasmesso con qualsiasi mezzo senza un permesso scritto da
parte di Aon S.p.A.

The Aon logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a horizontal bar that extends to the left and slightly upwards, creating a distinctive shape. The letters 'O', 'N', and 'O' are also in a bold, sans-serif font, with the second 'O' being slightly smaller than the first.